

E.I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
 della
GIUNTA COMUNALE
 N. 206 del 18 LUG, 2018

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato "Organismo Ibleo di Contratto al Debito". Proposta per il Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciotto il giorno dicotto del mese di luglio alle ore 15,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco.	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n.64 del 20/6/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 4 aprile 2018, esecutiva, di costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

Dato atto che è stata presentata, da parte del Sindaco, istanza con pec del 29 maggio 2018, per l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito" del Comune di Modica nella sezione B del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art.4 del D.M. 202/2014 e che il relativo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia – Ufficio II- Ordini Professionali e Pubblici Registri, con nota acquisita al prot. n.35004 del 19/6/2018 ha riscontrato tale richiesta chiedendo, tra l'altro, l'adeguamento del Regolamento di procedura al D.M. 202/2014, specificatamente in ordine al testo degli artt.4,7 e 11;

Ritenuto di provvedere a tale modifica del Regolamento nei termini puntualmente indicati, cassando dagli artt. 4, 7 e 11 le parti indicati come non conformi al D.M. 202/2014;

Visto il testo del Regolamento succitato come sopra emendato e ritenuto di procedere alla sua approvazione per il riscontro al competente organismo deputato alla registrazione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.r. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Viste le norme vigenti in materia;

Con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di dare atto della necessità, in ossequio alla richiesta del competente Ufficio del Ministero della Giustizia, di approvare le modifiche di cui alla relativa nota prot. n.35004 del 19/6/2018 al Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento approvato con deliberazione consiliare n.64 del 20/6/2016 e ciò ai fini della registrazione dell'O.C.C. di questo Comune nella sezione B del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art.4 del D.M. 202/2014;
- 2) Di approvare pertanto le modifiche agli artt. 4, 7 e 11 del Regolamento, come riportato nel testo del nuovo Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato "Organismo Ibleo di Contrasto al Debito, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, allegato "A";
- 3) Di dare atto che il suddetto Regolamento emendato ed allegato è rimesso per l'approvazione definitiva al Consiglio Comunale competente in merito;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L .R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 18.7.2018

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto

L'Assessore al ramo

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 206 del 18 LUG, 2018

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 18.1.2018

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 20 LUG. 2018 al 3 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

Regolamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO"

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221"

Indice

Introduzione

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni ed obblighi
- Art. 3 Iscrizione
- Art. 4 Formazione dei gestori della crisi
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Referente
- Art. 7 Segreteria Amministrativa
- Art. 8 Gestore della Crisi
- Art. 9 Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore
- Art. 10 Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore
- Art. 11 Ausiliari del Gestore
- Art. 12 Rinuncia dell'incarico
- Art. 13 Incompatibilità - Decadenza
- Art. 14 Obbligo di riservatezza
- Art. 15 Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione
- Art. 16 Responsabilità

Allegato A Regolamento autodisciplina

Introduzione

Dalla costituzione dell'organismo di Composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Art. 15 comma 4 Legge 3 2012).

Essendo comunque innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato all'Organismo nell'ottica di un servizio svolto nell'interesse della collettività, è stata quindi esclusivamente valutata la sostenibilità economica e la capacità di autofinanziamento dell'Organismo.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo), denominato "Organismo ibileo di contrasto al debito" che sarà costituito dal Comune di Modica ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221.

L'Organismo sarà iscritto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014, presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi delle Legge 3 2012 e successive modifiche, quale articolazione interna del Comune di Modica.

Il presente Regolamento si compone di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 312012 e dal decreto n. 20212014.

La proposta vuole essere articolata in modo semplice, ciò non esclude che, in futuro, l'OCC possa dotarsi di un'organizzazione più complessa in relazione alle nuove necessità emergenti.

Si è comunque proceduto a dettagliare le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi all' Organismo.

Con riferimento al Referente si è deciso di adottare un organo monocratico (art.6) aderendo al testo del decreto n. 20212014. 11 Referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza.

Il Referente è stato individuato con Determina Sindacale n. del
Una volta costituito l'organismo, la durata dell'incarico è prevista dal regolamento in quattro anni - rinnovabili -.

E' stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio che provvederà alla nuova nomina.

È stata inoltre prevista la revoca dall'incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dal regolamento di autodisciplina di cui all'Allegato "A".

Vengono inoltre fissate (art. 6) le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2014 e dal decreto n. 202/2014

Il regolamento si sofferma quindi (art. 7) sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative, precisano gli adempimenti che la stessa deve porre in essere al momento dell'apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'OCC.

Gli artt. 8 e 9 regolamentano le funzioni, le modalità di nomina del Gestore della crisi e l'Accettazione dell'incarico.

Il regolamento consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso ad Ausiliari (art. 11).

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO"

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato "Organismo ibleo di Contrasto al debito", istituito presso il comune di Modica, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, comma 1, quale articolazione interna. L'Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Modica.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 - ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell' Organismo, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, individuato con Determina Sindacale n. del , cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- Referente;
- Segreteria amministrativa.

Articolo 6 - REFERENTE

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è individuato, dopo l'iscrizione dell'OCC prioritariamente all'interno dell'Ente, laddove individuabile, ed in subordine, mediante procedura ad evidenza pubblica. A quella data cesseranno eventuali nomine precedenti. La durata del referente nominato a regime è di 4 anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese.
- g) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 500,00 (cinquecento,00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso. Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. L'attività prestata dal Referente e dagli Ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 15.

Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario e da numero due persone fisiche con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'organismo tra il personale dipendente del Comune.

Essa ha sede presso l'Organismo. La segreteria dell'organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 - GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre.

Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore e di ausiliario del giudice. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 - AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni nominati dal gestore con procedura ad evidenza pubblica, successivamente all'iscrizione all'OCC. Eventuali nomine precedenti decadono automaticamente. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente relazionabili tra l'Ausiliario ed il Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202.

L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così come previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

Articolo 12 - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 31/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Articolo 15 - COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI DELLA CRISI

Ai sensi dell' Art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura del 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'Art.15 e seguenti del Decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I Parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati, con apposita delibera, dalla Giunta Comunale ed, eventualmente, periodicamente aggiornati.

Articolo 16 - RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Regolamento di autodisciplina Gestori della Crisi

(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)

**Legge 3 del 27 Gennaio 2012
e successive modifiche**

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e onerosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.